



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la legge 28 agosto 1997 n. 285, recante Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, in particolare, gli articoli 1 e 20, che istituiscono e regolamentano il Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2001, gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 28 agosto 1997 n. 285 vanno a determinare la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO l'articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai sensi del quale la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge n. 285 del 1997, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti "riservatari", di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1, annualmente dalla legge finanziaria;

VISTE le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTO il IV Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2016;

VISTE le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTE le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, concernente Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del 22 ottobre 2021, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti il 12 novembre 2021 - n. 280, che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le disabilità e la famiglia del 3 settembre 2019, con il quale si è provveduto al riparto del Fondo nazionale infanzia e adolescenza per l'anno 2019 per la parte destinata ai Comuni "riservatari" per l'importo di euro 28.794.000,00;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto interministeriale del 3 settembre 2019, ai sensi del quale *“per gli anni finanziari 2020 e 2021, le somme iscritte sul capitolo di spesa 3527 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, verranno assegnate mediante decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le medesime percentuali di riparto indicate nella tabella di cui all'articolo 1 del presente decreto”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto direttoriale - Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - n. 229 del 15 luglio 2020, con il quale, in attuazione del sopra citato articolo 2 del decreto interministeriale del 3 settembre 2019, è stato autorizzato il finanziamento a favore dei 15 comuni riservatari di cui all'articolo 1 della legge 285 del 1997, della somma complessiva di euro-28.794.000,00 di cui allo stanziamento disposto per il 2020 del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO l'art. 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, che testualmente recita: *“Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione”*;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla l. 22 aprile 2021, n. 55, secondo il quale le competenze concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono state trasferite in capo al Ministro delegato per la famiglia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 287/BIL del 1° ottobre 2021, con il quale è stato istituito, sul CR 15 – Politiche per la famiglia, il capitolo 535 *“Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 518/Bil del 24 dicembre 2021, il quale ha previsto una variazione in aumento sia in termini di competenza che di cassa sul capitolo di spesa 535 *“Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza”* per un importo di euro 28.794.000,00 relativo allo stanziamento di competenza per l'anno 2021 e per un importo di euro 8.028.685,00 relativo alla restante quota dei residui 2020, per un totale complessivo euro 36.822.685,00;

CONSIDERATO, dunque, che occorre procedere, per l'anno 2021, con le modalità previste dal citato articolo 2, del decreto interministeriale 3 settembre 2019, alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ripartizione del finanziamento a favore di 15 comuni riservatari di cui all'articolo 1 della legge 285 del 1997, della somma complessiva pari a euro 28.794.000,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2021, reg. n. 802, con il quale è stato conferito, al Cons. Ilaria Antonini, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche della Famiglia;

DECRETA

Art. 1

- In applicazione dell'articolo 2 del decreto interministeriale 3 settembre 2019, per l'attuazione delle misure *Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza* di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore di 15 Comuni riservatari individuati dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma complessiva di euro 28.794.000,00 di cui allo stanziamento per l'esercizio finanziario 2021, secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1
Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – anno 2021

Comuni Riservatari	Quota % sul totale	Somme Assegnate
VENEZIA	1,9	€ 547.086,00
MILANO	9,89	€ 2.847.726,60
TORINO	7,02	€ 2.021.338,80
GENOVA	4,79	€ 1.379.232,60
BOLOGNA	2,33	€ 670.900,20
FIRENZE	2,99	€ 860.940,60
ROMA CAPITALE	21,17	€ 6.248.298,00
NAPOLI	16,28	€ 4.687.663,20
BARI	4,34	€ 1.249.659,60
BRINDISI	2,16	€ 621.950,40
TARANTO	3,38	€ 973.237,20



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

REGGIO CALABRIA	3,92	€ 1.128.724,80
CATANIA	5,37	€ 1.546.237,80
PALERMO	11,28	€ 3.247.963,20
CAGLIARI	2,65	€ 763.041,00
Totale		€ 28.794.000,00

Art. 2

1. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'articolo 1 avviene mediante la Piattaforma "*Nuova Banca Dati 285*", alimentata dai Comuni.
2. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni relative ai trasferimenti effettuati e agli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso nella medesima piattaforma dedicata, nelle forme e nei modi previamente concordati.
3. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun Comune deve essere preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 535 "*Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza*" saranno ripartite tra i Comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 1 dell'articolo 1.

Art. 3

1. I Comuni riservatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti mediante il IV Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 2016 e, in particolare, attraverso:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- a) le Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
 - b) le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
 - c) le Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali.
2. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere coerente, per il periodo considerato, anche con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del 22 ottobre 2021.
 3. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia: <https://famiglia.governo.it/it/> alla sezione Infanzia e Adolescenza.

Roma, 28 dicembre 2021

Cons. Ilaria Antonini